

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-1820 del 22/04/2020  |
| Oggetto                     | Società ACR SPA in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-1847 del 20/04/2020   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara   |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI   |

Questo giorno ventidue APRILE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc n. 5886/2020/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società ACR SPA con sede legale in Comune di Mirandola (MO) in Via Statale Nord 162 – CF 00778780361 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Sutter 71-73 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 157566 del 16/12/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-3113 del 27/06/2019 adottata da Arpae.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 16/12/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 12/02/2020 il n. PG/2020/22924 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 16/12/2019, dalla Società ACR SPA dal Sig.ra Marisa Mantovani in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Mirandola (MO) in Via Statale Nord 162 – CF 00778780361 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Sutter 71-73 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE, autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-3113 del 27/06/2019 adottata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrici ambientali:
  - emissioni in atmosfera, consistente nell'aumento di portatata e installazione di un filtro a cartucce, relativamente all'emissione E2;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

– Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-3113 del 27/06/2019 adottata da Arpae

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non scaduto e non oggetto di modifica;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista la dichiarazione di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardanti le matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico contenuta nell'istanza;
- vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di rumore inclusa nella documentazione allegata all'istanza
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/48587 del 31/03/2020 in merito alle emissioni in atmosfera;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell’incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

### A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società ACR SPA nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mirandola (MO) in Via Statale Nord 162 – CF 00778780361 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Sutter 71-73, per la modifica dell’attività di FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2019-3113 del 27/06/2019 adottata da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   | Ente Competente |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 | ARPAE           |
| Rumore                         | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                      | Comune          |

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”, denominata **E1 ed E2**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONI  | E1 saldatura | E2 (modificata) taglio al plasma |
|--|--------------|----------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h)                     | 13800        | 12600                            |
| Durata (ore/giorno)                              | 8            | 8                                |
| Altezza minima (m)                               | 11           | 11                               |
| Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )                 |              |                                  |
| Materiale particolato                            | 10           | 10                               |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5            | 20                               |
| Monossido di Carbonio CO                         | 10           | 5                                |
| Cromo (VI) ed i suoi composti                    | 1            | 1                                |

|                            |    |                   |
|----------------------------|----|-------------------|
| Nichel ed i suoi composti  | 1  | 1                 |
| Cobalto ed i suoi composti | 1  | 1                 |
| Sistema di abbattimento    | -- | Filtro a cartucce |

3. La Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1** ed **E2** con **frequenza annuale**;
4. per quanto riguarda l'emissione **E2** modificata:
  - 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della emissione deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
  - 4.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione deve essere **messa a regime**;
  - 4.3. dalla data di messa a regime della emissione ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
5. per quanto riguarda le emissioni C1 e C2 relative ai generatori di aria calda alimentati a gasolio per il riscaldamento degli ambienti non rientrano nell'ambito autorizzatorio.
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata a Provincia ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**B**".
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori

limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-3113 del 27/06/2019 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**